



# **CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO**

## **Provincia di Teramo**

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 157**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**N. 30 DEL 25-03-2019**

**Ufficio: RAGIONERIA**

**Oggetto: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA L. 104/92**

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di marzo,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mignini Germano**

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale di nomina a responsabile dei servizi finanziari e personale del 06/07/2018, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679 e il Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

Premesso che il suddetto Regolamento all'articolo 9 disciplina il "trattamento di categorie particolari di dati personali": specificando che si tratta di dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché [...] dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona";

Premesso che il perseguimento della finalità di trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni può avvenire anche senza l'utilizzo di dati personali;

Premesso che soggetti pubblici hanno l'onere di rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione;

Preso atto che il presente provvedimento riporta categorie particolari di dati personali, quindi, la redazione dell'atto amministrativo è stata sviluppata in modo da non consentire il collegamento diretto tra l'azione oggetto del provvedimento ed il soggetto interessato;

Ritenuto di dover, ai fini della trasparenza amministrativa, esplicitare il nominativo dei soggetti richiedenti in quanto trattasi di richiesta di ammissione ai permessi di cui all'art. 33 della L. 104/92;

Ritenuto, d'altro canto, di mantenere in anonimo i dati dei soggetti assistiti per garantire il rispetto della protezione dei dati sensibili;

Vista l'istanza prot. 2582 del 20/03/2019 presentata dalla dipendente, in servizio a tempo pieno ed indeterminato, Susanne Viscioni, intesa ad ottenere la concessione dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/92 art. 33 per l'assistenza ad un genitore o parente/affine in situazione di handicap grave;

Vista la documentazione allegata alla domanda succitata nella quale la Commissione medica per l'accertamento dell'handicap della A.S.L. di Teramo ha accertato che il familiare è portatore di handicap con situazione di gravità, secondo il comma 3 dell'art. 3 della L. 104/92;

Viste, inoltre le dichiarazioni inoltrate all'interessato a corredo della istanza ed in particolare : a) dichiarazione di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione sullo stato di salute ed assistenza della persona disabile; b) dichiarazione di non ricovero a tempo pieno presso Istituti di cura; c) di essere referente unico quale punto di riferimento di tutta l'attività di assistenza al disabile;

Visto che Viscioni Susanne non è convivente con l'assistito e che nessun altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave;

Richiamato l'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 in base al quale il dipendente pubblico o privato che assiste una persona con handicap grave, parente o affine entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa;

Visto che il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali., stipulato il 21.05.2018, dispone all'art. 33, comma 1, che "i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 05.02.1992, n. 104 non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili";

Atteso che, ai sensi dell'art. 33, commi 2 e 3, del CCNL "al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese" e che "in caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso";

Dato atto che la disciplina generale dei permessi richiesti è volta alla particolare tutela del lavoratore e della sua famiglia in considerazione delle finalità sociali perseguite dalla Legge;

Ritenuto pertanto opportuno riconoscere alla suddetta dipendente, sulla base della documentazione presentata e dalla quale si rileva che sussistono le condizioni per la concessione del diritto, la fruizione di tre giorni di permesso mensili previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal mese di aprile 2019;

Vista la normativa di riferimento:

- Legge n. 104/1992;
- Legge n. 53/2000;
- D. Lgs. 151/2001;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di accogliere, giusta richiesta acquisita al prot. n. 2582 del 20.03.2019, l'istanza prodotta dalla dipendente Susanne Viscioni, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questa Amministrazione, intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge n. 104/92 e s.m.i., per assistere il familiare portatore di handicap grave;
3. di riconoscere alla suddetta dipendente, sulla base della documentazione presentata dalla quale si rileva che sussistono le condizioni per la concessione del diritto, la fruizione di tre giorni di permesso mensili previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/92 per l'assistenza del familiare, con decorrenza dal 1° aprile 2019;
4. di precisare che la dipendente, in caso di accertamento dell'insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici, decade dai diritti di cui al comma 3 dell'art. 33 L. 104/92;
5. di dare atto che alla dipendente spetterà l'intera retribuzione, non verranno ridotte le ferie ed i giorni di permesso saranno valutati ai fini dell'anzianità di servizio;
6. di dare atto:
  - che il responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo Dott. Germano Mignini;
  - che ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto risultano attestati dal Responsabile del Servizio mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;
  - che la presente determina non comporta né impegno di spesa e, pertanto, non richiede il visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile del settore;
  - che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott. Germano Mignini*

*(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)*